

Legge regionale 28 luglio 2026, n. 14

Disposizioni in materia di figure apicali dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Modifiche alla l.r. 59/1996.

(Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 31.07.2026)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Organi. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 59/1996

Art. 2 Presidente. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 59/1996

Art. 3 Direttore scientifico. Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 59/1996

Art. 4 Comitato di indirizzo e controllo: composizione e funzionamento. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 59/1996

Art. 5 Comitato di indirizzo e controllo: competenze. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 59/1996

Art. 6 Direttore e attribuzioni. Abrogazione degli articoli 9 e 9 bis della l.r. 59/1996

Art. 7 Comitato scientifico. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 59/1996

Art. 8 Conferenza consultiva. Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 59/1996

Art. 9 Gettone di presenza. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 59/1996

Art. 10 Rimborsi spese. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 59/1996

Art. 11 Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all'articolo 15 bis della l.r. 59/1996

Art. 12 Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/1996

Art. 13 Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 50 dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);

Considerato quanto segue:

1. alla luce delle risultanze emerse nelle relazioni di corredo alle decisioni della Corte dei conti-Sezione di controllo per la Toscana, in occasione dei giudizi di parifica sui rendiconti relativi ad alcuni esercizi finanziari, al fine di risolvere le criticità rilevate dalla stessa in ordine alla configurazione del trattamento economico e giuridico dei direttori degli enti dipendenti, è necessario modificare alcune disposizioni della l.r. 59/1996, con particolare riferimento a:

a) collocazione del Direttore all'interno della dotazione organica dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);

b) disciplina della durata dell'incarico che, allo stato attuale, coincide con quella della legislatura, in conformità a un modello di cosiddetto "spoils system", prevedendo che la stessa sia autonoma;

c) definizione del trattamento economico ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

2. è necessario ridefinire l'assetto organizzativo dell'IRPET istituendo il Presidente quale organo della stessa, a cui viene affidato, in particolare, il compito di rappresentante legale, ed eliminando la figura del Direttore;

3. è necessario mantenere, attribuendola a un dirigente dell'IRPET, le funzioni di direzione scientifica dell'Istituto;

4. è necessario apportare gli altri coordinamenti necessari ad adattare il riparto di funzioni, anche rispetto alle ulteriori articolazioni dell'IRPET, al nuovo assetto organizzativo;

Approva la presente legge

Art. 1**Organi. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 59/1996**

1. L'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), è sostituito dal seguente:

“ Art. 3 - Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;*
- b) il Comitato di indirizzo e controllo;*
- c) il Comitato scientifico;*
- d) il Collegio dei revisori dei conti.*

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1, lettere b) e d), si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). ”.

Art. 2**Presidente. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 59/1996**

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:

“ Art. 3 bis - Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della l.r. 5/2008.

2. L'incarico di Presidente ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Istituto, presiede il Comitato di indirizzo e controllo e svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede le sedute del Comitato di indirizzo e controllo e ne stabilisce l'ordine del giorno;*
 - b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;*
 - c) adotta il budget economico e il bilancio di esercizio;*
 - d) approva i regolamenti dell'Istituto;*
 - e) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa predisposta dal dirigente a cui è affidata la direzione scientifica dell'Istituto, di seguito Direttore scientifico;*
 - f) trasmette alla Giunta regionale la proposta di relazione sulla qualità della prestazione predisposta dal Direttore scientifico;*
 - g) approva, su proposta del Direttore scientifico, la programmazione triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito degli atti di programmazione generale da adottare annualmente ai sensi della normativa vigente;*
 - h) cura le relazioni istituzionali;*
 - i) conferisce l'incarico di Direttore scientifico di cui all'articolo 3 ter;*
 - l) valuta, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), il Direttore scientifico, tenuto conto delle risultanze della relazione sulla qualità della prestazione organizzativa.*
- 4. Al Presidente è corrisposta un'indennità, determinata dal Presidente della Giunta regionale all'atto della nomina, nella misura massima del 13 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.*
- 5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal componente del Comitato di indirizzo e controllo dallo stesso indicato o, in caso di mancata indicazione, dal suo componente più anziano.*
- 6. Qualora il Presidente cessi dall'incarico, per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato, e fino alla sua sostituzione, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario. Fino alla nomina del commissario le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente del Comitato di indirizzo e controllo dallo stesso indicato o, in caso di mancata indicazione, dal suo componente più anziano.*
- 7. Il Presidente della Giunta regionale può revocare il Presidente per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008.*
- 8. Il Presidente designa un membro del Comitato di indirizzo e controllo per la sua sostituzione in caso di impedimento temporaneo o assenza. ”.*

Art. 3**Direttore scientifico. Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 59/1996**

1. Dopo l'articolo 3 bis della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:

“ Art. 3 ter - Direttore scientifico

1. L'incarico di Direttore scientifico è conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della presente legge, a soggetti dotati di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'Istituto nonché di adeguata esperienza manageriale. Al Direttore scientifico sono inoltre attribuiti i seguenti compiti gestionali:

-
- a) gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto;
 - b) proposta al Presidente di adozione del budget economico e il bilancio di esercizio;
 - c) proposta al Comitato di indirizzo e controllo del programma di attività;
 - d) elaborazione e proposta al Comitato di indirizzo e controllo della relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;
 - e) predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa e della relazione sulla qualità della prestazione, e trasmissione al Presidente;
 - f) proposta al Presidente di approvazione dei regolamenti dell'Istituto;
 - g) proposta al Presidente di approvazione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale;
 - h) organizzazione dei servizi e adozione dei provvedimenti relativi al personale;
 - i) coordinamento delle attività tecnico-scientifiche e di ricerca;
 - l) affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni;
 - m) accettazione di donazioni, oblazioni, contributi.
2. L'incarico di Direttore scientifico è attribuito per una durata da tre a cinque anni.
3. Il trattamento economico del Direttore scientifico è definito ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, Area Dirigenza, ed è determinato dalla Giunta regionale con riferimento alle figure dirigenziali della Regione Toscana titolari di incarichi di analoga complessità e responsabilità gestionale, nonché ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
4. La valutazione del Direttore scientifico è effettuata dal Presidente su proposta dell'OIV, tenuto conto delle risultanze della relazione sulla qualità della prestazione organizzativa.
5. In caso di cessazione anticipata dall'incarico il Direttore scientifico è sostituito, fino alla nomina del successore e, comunque, per un periodo di centottanta giorni, eventualmente rinnovabile solo per ulteriori centottanta giorni, da un dirigente di ruolo di IRPET, individuato dal Presidente dell'Istituto.
6. Il Direttore scientifico, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente di ruolo dell'Istituto da lui designato. In mancanza di designazione, il dirigente di ruolo di IRPET è individuato dal Presidente dell'Istituto. ”.

Art. 4

Comitato di indirizzo e controllo: composizione e funzionamento. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 59/1996

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 59/1996 la parola: “ così ” è soppressa.
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 59/1996 è sostituita dalla seguente:
“ a) dal Presidente dell'Istituto; ”.
3. Nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 59/1996 le parole: “ dal suo ” sono soppresse.
4. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 59/1996 è soppresso.
5. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 59/1996 le parole: “ del Presidente e ” sono soppresse.

Art. 5

Comitato di indirizzo e controllo: competenze. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 59/1996

1. L'articolo 5 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
“ Art. 5 - Comitato di indirizzo e controllo: competenze
1. Il Comitato di indirizzo e controllo, in particolare:
 - a) adotta il programma di attività, su proposta del Direttore scientifico, acquisiti i pareri del Comitato scientifico e della Conferenza consultiva di cui all'articolo 10 bis, entro il 31 dicembre;
 - b) adotta la relazione annuale sull'attività dell'Istituto, elaborata dal Direttore scientifico;
 - c) nomina i componenti del Comitato scientifico. ”.

Art. 6

Direttore e attribuzioni. Abrogazione degli articoli 9 e 9 bis della l.r. 59/1996

1. Gli articoli 9 e 9 bis della l.r. 59/1996 sono abrogati.

Art. 7

Comitato scientifico. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 59/1996

1. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 59/1996 la parola: “ Direttore ” è sostituita dalle seguenti: “ Direttore scientifico ”.

Art. 8

Conferenza consultiva. Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 59/1996

1. Il comma 2 dell'articolo 10 bis della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
“ 2. Alla Conferenza consultiva partecipano:

-
- a) il Presidente e i componenti del Comitato di indirizzo e controllo;
b) i componenti del Comitato scientifico;
c) il Direttore scientifico. ”.

Art. 9

Gettone di presenza. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 59/1996

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 59/1996 le parole: “ Al Presidente e agli altri ” sono sostituite dalla seguente: “ Ai ”.

Art. 10

Rimborsi spese. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 59/1996

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 59/1996 le parole: “ Al Presidente e agli altri ” sono sostituite dalla seguente: “ Ai ”.

Art. 11

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 15 bis della l.r. 59/1996

1. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 15 bis della l.r. 59/1996 la parola: “ Direttore ” è sostituita dalle seguenti: “ Direttore scientifico ”.
2. Il comma 2 dell’articolo 15 bis della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
“ 2. Il piano di cui al comma 1 è:
a) predisposto dal Direttore scientifico;
b) adottato dal Presidente dell’Istituto in coerenza con il programma di attività di cui all’articolo 15, e trasmesso alla Giunta regionale;
c) approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. ”.
3. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 15 bis della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente: “La relazione è inviata, a cura del Presidente, alla Giunta regionale che la approva entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 12

Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996

1. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 la parola: “ Direttore ” è sostituita dalla seguente: “ Presidente ”.

Art. 13

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e alla stessa si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.